



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 06, del mese di Luglio alle ore 11:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 18073/2017 DECRETO N. 77

COMUNE DI BORGHI - VARIANTE GENERALE AL P.A.E. ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 07/11/2017, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 17/91 E SS.MM.II., CON LE PROCEDURE DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.: FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 7 DELLA L.R. 17/91 E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II..

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

VISTA la documentazione inerente la Variante al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.), adottata con delibera del C.C. n. 23 del 07/11/2016, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 secondo le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione, per l'espressione dei pareri di competenza, in data 12 gennaio 2017 ed assunta al prot. n. 1076/17, di questa Amministrazione;

PREMESSO CHE il Comune di Borghi è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), elaborato in co-pianificazione con l'Amministrazione Provinciale ed approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 70346/146 del 19/07/2010, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 27, 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.11.2013;
- P.A.E. approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 20.03.2007 in adeguamento al P.I.A.E. approvato dalla Provincia di Forlì – Cesena con delibera C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;

RILEVATO CHE:

- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato, con propria deliberazione n. 112576/109 del 19 dicembre 2014, la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.);
- ai sensi dell'art. 14 delle Norme della suddetta Variante al P.I.A.E., i Comuni dotati di P.A.E. vigente devono provvedere ad adeguarlo entro due anni dall'entrata in vigore del Piano Provinciale;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii., il P.A.E.:
 - è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi;
 - costituisce variante specifica agli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - individua le aree ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, le quantità estraibili, e la localizzazione degli impianti connessi;
 - individua le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
 - individua le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate nonché le modalità di gestione;
 - individua le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
- in base a quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del P.I.A.E. il P.A.E. inoltre contiene:
 - la definizione per ciascun ambito degli indici di riferimento per la presentazione dei Piani di Coltivazione: unità minime di intervento (U.M.I.), profondità di massimo scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda, e tutto quanto non specificato nell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii.;
 - gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi riportati nella “Carta dei temi Sitospecifici” in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 33 delle N.T.A. del P.I.A.E.;
 - l'indicazione delle aree da sottoporre a Valutazione d'Incidenza ai sensi della L.R. 7/04;
 - la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio;
 - l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'elaborato “Schede delle Aree zonizzate”. Per ogni

indicatore ambientale di attuazione del Piano vengono esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere;

DATO ATTO CHE la variante al P.A.E. in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Allegato A - Relazione tecnica;
- Allegato A1 - Relazione Geologica Mineraria;
- Allegato A2 – Relazione Agro – Vegetazionale P.A.E.sistica;
- Allegato B – Relazione di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- Allegato B1 - “Studio d'incidenza dell'attività estrattiva del Polo 12 Ripa Calbana rispetto al limitrofo SIC IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”;
- Allegato B2 – Sintesi non tecnica;
- Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato D - Fascicolo Monografico – Area estrattiva “Fondovalle Medrina” - Polo 10;
- Allegato E - Fascicolo Monografico – Area estrattiva “Fosso di Cavignano” - Polo 11C;
- Allegato F – Fascicolo Monografico – Area estrattiva “Ripa Calbana” - Polo 12;
- Allegato G – Proposta di convenzione;
- Tavola 1 – Carta della zonizzazione estrattiva in scala 1:25.000;
- Tavola 2 – Carta delle zone incompatibili con l'attività estrattiva in scala 1:25.000;
- Tavola 3 – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico in scala 1:25.000;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 25/01/2017 è stato pubblicato l'avviso di adozione e deposito della variante al P.A.E. in esame; gli elaborati costituenti la variante al Piano sono stati depositati presso il Comune di Borghi per sessanta giorni consecutivi, consentendo in tale termine la presentazione di osservazioni al Piano da parte di tutti i cittadini;
- la Provincia, con lettera prot. prov.le n. 3412 del 7/02/2017, ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Borghi una richiesta di integrazioni alla documentazione di Piano, al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;
- in data 07/04/2017 il Comune di Borghi, con nota acquisita al prot. prov. 9837/17, ha trasmesso alla scrivente Amministrazione alcune delle integrazioni richieste, unitamente alle osservazioni pervenute durante la fase di deposito, completando l'inoltro delle integrazioni in data 28/06/17 con nota assunta al prot. prov. n. 17430/2017;

CONSTATATO CHE

1 - Progetto di Piano

La variante al P.A.E. di Borghi, redatta sostanzialmente sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. vigente, individua per ogni previsione estrattiva un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo decennale di validità del piano stesso, compatibilmente a quanto già definito dal sovraordinato piano provinciale.

Nella tabella di seguito riportata sono individuate per ogni Polo le potenzialità estrattive individuate dalla variante in esame, confrontate con le previsioni del P.I.A.E.:

	PREVISIONI P.I.A.E.				PREVISIONI VARIANTE AL P.A.E.			
Zonizzazione	Materiale – Disponibilità mc			Totale mc	Ambito	U.M.I.	Quantità estraibile in mc	Quantità estrattiva prevista in mc
	Calcare	Tufo - Sabbia di monte	Argilla					
Polo 10 Fondovalle Medrina		200.000	500.000	700.000	10A Ripa Bianca	1	10.000 (Arg)	/
							5.000 (Tufo)	/
						2	290.000 (Arg)	/
							45.000 (Tufo)	/
					10B Globo	1	10.000 (Arg)	/
							5.000 (Tufo)	/
						2	190.000 (Arg)	/
							145.000 (Tufo)	/
Polo 11C Fosso di Covignano		300.000		300.000	11C		300.000 (Tufo)	300.000
Polo 12 Ripa Calbana	5.700.000	1.200.000	800.000	7.700.000	12A CABE		600.000 (Arg)	600.000 (Arg)
							200.000 (Tufo)	200.000 (Tufo)
							1.600.000 (Calcare)	1.600.000 (Calcare)
					12B CEISA		200.000 (Arg)	200.000 (Arg)
							1.000.000 (Tufo)	1.000.000 (Tufo)
							4.100.000 (Calcare)	4.100.000 (Calcare)

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, il Comune di Borghi non conferma per il Polo 10 la potenzialità estrattiva assegnata allo stesso dal P.I.A.E.; si prende pertanto atto della scelta effettuata in tal senso dal Comune.

In base all'art. 24, comma 2, delle NTA del P.I.A.E., per le zonizzazioni con attività in corso i P.A.E. devono prevedere che il quantitativo di materiale utile estraibile stimato sia riferito alla data del 31/12/2011: i volumi di materiale estratto da tale data al momento dell'adeguamento del P.A.E. devono pertanto essere detratti dagli obiettivi di quantità indicati dal P.I.A.E.. In base all'art. 24, comma 3, delle NTA del P.I.A.E. la suddetta direttiva non si applica alle previsioni riferite alle attività in corso per le quali i quantitativi previsti non esauriscono le potenzialità estrattive del giacimento.

Nel caso del Comune di Borghi la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 24 del P.I.A.E. si applica sia al Polo 10 che al Polo 11C, ma nella variante al P.A.E. in esame si specifica che, per quanto riguarda il Polo 10, nell'ambito 10A non c'è più stata attività estrattiva a partire dal 2009, mentre nell'ambito 10B l'attività estrattiva non c'è più stata dal 2012; per il Polo 11C si dà invece atto che è stato oggetto di sistemazione con potenzialità residue: in tale Polo trova quindi applicazione l'art. 25 bis del P.I.A.E., ai sensi del quale la potenzialità residua prevista dal P.I.A.E. è confermata dal P.A.E. decade se non autorizzata entro 5 anni dalla data di approvazione del vigente P.I.A.E.

Nel Polo 12 si applica invece la sopra richiamata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 24 delle norme di P.I.A.E..

Per ogni Polo il Comune di Borghi ha predisposto un fascicolo monografico comprendente:

- una scheda inerente l'inquadramento territoriale e urbanistico, i lineamenti geologico-minerari, le note sull'idrologia e sull'idrogeologia dell'area, sulle condizioni di stabilità geomorfologica, sull'utilizzo del suolo, sugli impatti ambientali connessi alla presenza della cava, sugli interventi di mitigazione possibili e sulle ipotesi di recupero dell'area a coltivazione ultimata;
- documentazione fotografica;
- un “atlante cartografico” contenente i seguenti elaborati grafici:
 - Fig. 1-Inquadramento topografico scala 1:5000
 - Fig. 2.0-PTCP/PSC Tav. B1 Zonazione P.A.E.saggistica scala 1:10000
 - Fig. 2.1-PTCP/PSC Tav. B2 Carta forestale e dell'uso del suolo scala 1:10000

- Fig. 2.2-PTCP/PSC Tav. B3 Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale scala 1:10000
- Fig. 3-Carta geologica scala 1:5000
- Fig. 4-Sezione geologica scala 1:5000
- Fig. 5-Ortofotocarta scala 1:5000
- Fig. 6-Dell'uso reale del suolo 2008 scala 1:5000
- Fig. 6A-Dell'uso reale del suolo 2015 scala 1:5000
- Fig. 7-Infrastrutture e servizi scala 1:5000
- Fig. 8- Aree escluse dall'attività estrattiva scala 1:5000
- Fig. 9- Ambiti estrattivi e UMI su planimetria catastale scala 1:5000
- Fig. 10-Carta di attuazione della pianificazione alla scala 1:10.000;
- Fig. 10-Carta della sistemazione finale alla scala 1:5.000;

2 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - VALSAT

La Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - ValSat sostituisce, perché ne ricomprende tutti i contenuti, lo studio di bilancio ambientale previsto dal comma 7 dell'art. 6 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii..

La Relazione a corredo della Variante al P.A.E. analizza l'influenza dell'attività estrattiva sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, P.A.E.saggio), prendendo in esame i probabili impatti connessi all'attività estrattiva, gli interventi di mitigazione possibili e l'accettabilità degli impatti residui sulle matrici considerate. In particolare le valutazioni sugli impatti e sui possibili interventi di mitigazione vengono svolti separatamente per ogni singola area zonizzata.

Area estrattiva “Fondovalle Medrina” - Polo 10

Il P.A.E. non pianifica ulteriore estrazione di materiale in tale Polo, in passato interessato da attività estrattiva e attualmente non sistemato; prevede però la sistemazione finale dello stesso mediante addolcimento dell'acclivio, che potrà avvenire attraverso il conferimento nel Polo dei materiali di estrazione in eccedenza, provenienti esclusivamente dall'attività di coltivazione esercitata nel Polo 12 “Ripa Calbana”. Tali materiali (circa 45.000 mc/annui in un intervallo di tempo non inferiore a 10 anni) potranno essere collocati, nel rispetto della normativa vigente (e del comma 8 dell'art. 26 delle N.T.A. del P.A.E.), nel Polo n. 10 “Fondovalle Medrina” in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità geotecnica.

Come criteri per la sistemazione finale il Comune prevede sia una più completa ricomposizione morfologica del sito estrattivo con modellazione dei gradoni più prossima alla condizione dello stato di fatto ante attività estrattiva e comunque compatibile ed adeguata al contesto P.A.E.saggistico, sia una riqualificazione della tipicità ed unicità degli elementi del P.A.E.saggio, con un raccordo dolce con le pendici contermini alle aree di coltivazione; in particolare l'addolcimento della pendice dovrà comportare un raccordo graduale alla superficie non assoggettabile ad escavazioni per la presenza di bosco di cui all'art. 31 lettera g) della L.R. 17/91. Si prevede inoltre una compensazione delle aree boscate rappresentate nella Tav. 3 del P.T.C.P. (art. 10 del P.T.C.P.), attualmente non più presenti, ed il recupero a seminativo e prato-pascolo dei terreni meno inclinati. In adempimento di quanto previsto dal P.I.A.E., il P.A.E. prevede la messa a dimora di una compagine vegetazionale autoctona non produttiva e diversificata, per favorire la biodiversità florofaunistica ed ecosistemica, avente carattere continuo, preferibilmente lungo il reticolo idrografico per la ricostituzione di corridoi ecologici dimensionati sulla base del regime idrico delle acque superficiali, della permeabilità e saturazione del suolo, della lunghezza del pendio e della pendenza del versante.

Come traffico indotto sono stimati circa 7/8 veicoli al giorno (prevedendo conferimenti medi annui pari a 40/45.000 mc, 252 giorni lavorativi).

Nella Relazione di ValSat si conclude l'analisi del Polo 10 con una tabella riepilogativa degli impatti e delle misure di mitigazione da adottarsi in fase di attuazione; l'accettabilità dell'impatto residuo sulle diverse matrici ambientali viene indicato in linea generale come buona e comunque come accettabile.

Area estrattiva “Fosso di Cavignano” - Polo 11C

Per tale Polo, interessato in passato da attività estrattiva ed attualmente sistemato, il P.A.E. conferma le

potenzialità estrattive residue indicate dal P.I.A.E..

Anche per il Polo 11C, così come per il Polo 10, il P.A.E. fissa criteri per la sistemazione finale volti ad assicurare una riqualificazione della tipicità ed unicità degli elementi del P.A.E.saggio, con un raccordo dolce con le pendici contermini alle aree di coltivazione, con particolare riferimento alle porzioni di superficie non assoggettabile ad escavazione per la presenza di bosco di cui all'art. 31 lettera g) della L.R. 17/91. Anche qui, in adempimento di quanto previsto dal P.I.A.E., il P.A.E. prevede la messa a dimora di una compagine vegetazionale autoctona non produttiva e diversificata, per favorire la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica, avente carattere continuo, preferibilmente lungo il reticolo idrografico per la ricostituzione di corridoi ecologici al limite dell'alveo del Fosso di e del reticolo idrografico minore, ripristinando le condizioni di generale tutela del corso d'acqua.

Il P.A.E. prescrive di predisporre un progetto di sistemazione finale che consideri l'intero polo estrattivo in una visione unitaria al fine di ottenere un assetto geomorfologico, idrologico, pedologico-vegetazionale organico e funzionale all'intera zonizzazione.

Come traffico indotto sono stimati circa 10/15 veicoli al giorno.

Anche l'analisi della valutazione di sostenibilità ambientale del Polo 11C si conclude con l'indicazione di una accettabilità dell'impatto residuo sulle diverse matrici ambientali in linea generale buona (anche se critica in fase di gestione per alcune componenti, quali, ad esempio, il P.A.E.saggio).

Area estrattiva “Ripa Calbana “ - Polo 12

Per tale Polo, dove attualmente l'attività estrattiva è in corso, il P.A.E. conferma le potenzialità estrattive indicate dal P.I.A.E.. Il Polo è suddiviso in due ambiti (12a e 12b) e la variante in esame prevede flessibilità dei confini fra le perimetrazioni degli ambiti stessi in funzione di eventuali mutate esigenze degli esercenti; l'attività estrattiva, infatti, è esercitata da n. 2 ditte in possesso di distinte autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune di Borghi e la sinergia operativa e logistica del Polo e dell'attività in atto e passata escludono la suddivisione del Polo in U.M.I.. Date le condizioni allo stato di fatto, il P.A.E. prescrive, affinché sia garantito il pieno accordo in fase progettuale ed operativa tra le ditte esercenti nel Polo 12, che sia presentato un piano di coltivazione comprendente i due ambiti ed un piano di recupero a medio-lungo periodo comprendente l'intero polo. Dal punto di vista gestionale sono previste tre fasi: Fase 1 di arretramento del fronte di scavo, Fase 2 con realizzazione di due piazzali intermedi sul fronte di scavo principale, Fase 3 di ulteriore abbassamento della porzione sommitale.

Il P.A.E., nel valutare i principali impatti sull'ambiente determinati dall'esercizio dell'attività estrattiva nel Polo 12, parte dall'analisi del traffico pesante indotto, evidenziando che, a causa della contrazione della domanda di mercato di inerti, si prevede un numero nettamente inferiore ai 160 veicoli al giorno ipotizzati dal P.I.A.E. (anche se a tale quantitativo devono essere aggiunti i 7/8 veicoli al giorno per il conferimento di materiali di risulta eccedenti da portare al Polo 10). Per tale ragione si ritiene la viabilità esistente idonea a recepire tale circolazione di mezzi e non si reputa necessario subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni relative al Polo 12 alla realizzazione del “corridoio stradale alternativo” all'abitato di Stradone, come invece richiesto da ARPA nell'ambito dell'iter di approvazione del P.I.A.E. 2014.

Come per il Polo 10 e per il Polo 11C, anche l'analisi della valutazione di sostenibilità ambientale del Polo 12 si conclude con l'indicazione di un impatto residuo sulle diverse matrici ambientali in linea generale buono e comunque come accettabile.

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 lett. b, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Arpae di Cesena;
 - Azienda USL di Cesena;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile;
 - Regione Emilia – Romagna – Servizio aree Protette, Foreste Sviluppo della Montagna;

- dagli Enti sopra richiamati sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, che, però, con nota acquisita al prot. prov. n. 2873/17, ha dichiarato di non avere competenze in materia e di procedere pertanto all'archiviazione della richiesta di parere inviata dal Comune di Borghi ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006;
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, per conto anche di Azienda USL di Cesena, con nota acquisita al prot. prov. n. 13857 del 23/05/17, ha formulato alcune osservazioni in merito al Polo 12 e si è espressa in termine di non compatibilità ambientale in merito alla previsione di collocare nel Polo 10 il materiale di scarto del Polo 12;
- con nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 9837 del 7/04/2016, il Comune di Borghi ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., copia delle seguenti osservazioni:
 - Osservazione presentata da CABA srl (prot. com. 1167/2017)
 - Osservazione presentata da CABA srl e da CEISA spa (prot. com. 1168/2017);
- le suddette osservazioni sono state esaminate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e dell'art. 5, comma 7 lett. b), L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai contenuti significativi per la valutazione ambientale della Variante al P.A.E. in esame;

7. Valutazione d'incidenza

In base alla normativa vigente (art. 10, comma 3, D.lgs. 152/2006) la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Conseguentemente la Provincia, nell'esprimere il proprio parere in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza relativa alle previsioni estrattive pianificate per il Polo 12 "Ripa Calbana" rispetto alla "Rete Natura 2000" e nello specifico al limitrofo Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" (IT4090002).

In base a quanto chiarito dal Servizio Regionale Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, nella nota trasmessa in data 09/02/17, il Comune di Borghi, in quanto ente competente ad approvare la variante al P.A.E. in oggetto, deve approvare altresì la relativa Valutazione d'incidenza, previa acquisizione dei pareri preliminari da parte degli Enti Gestori dei siti interessati che, nel caso in esame, sono l'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna per la parte del S.I.C. IT 4090002 ricadente in Provincia di Rimini e la Regione Emilia – Romagna per la parte del medesimo sito ricadente in Provincia di Forlì – Cesena.

Il Comune - che già in data 30/08/2016 aveva acquisito una nota con la quale l'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna chiariva che, poiché il Polo 12 non ricade all'interno del sopra citato S.I.C. IT 4090002, la valutazione d'incidenza del P.A.E. rientra nelle competenze del Comune stesso e non in quelle dell'Ente di gestione – ha acquisito in data 12/06/2017 il parere con il quale la Regione Emilia – Romagna ritiene che la variante al P.A.E. proposta non abbia incidenza negativa significativa per la parte del sito gestito dalla Regione stessa.

Con la determina dirigenziale n. 69 del 27/06/17 il Comune ha fatto proprie ed ha approvato le conclusioni elaborate nell'Allegato B1 "Studio d'incidenza dell'attività estrattiva del Polo 12 Ripa Calbana rispetto al limitrofo SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia". Come evidenziato in tale elaborato, l'attività estrattiva del Polo 12 non influenza direttamente il SIC, ma il traffico indotto interessa la viabilità che oltrepassa il Torrente Uso ed attraversa il SIC in modo marginale lungo il suo bordo NW (trattasi della SP 13 che attraversa il SIC per circa 400 m). Si evidenzia che il Polo 12, essendo esterno al SIC, non comporterà modifiche di superfici in diminuzione o aumento di habitat prioritari, non determinerà eliminazione di vegetazione o fauna interna al SIC. Le eventuali interferenze negative sono quindi collegate all'inquinamento atmosferico ed acustico del traffico indotto dalla cava Ripa Calbana; il Comune, tuttavia, evidenzia che la variante al P.A.E. in esame, non comportando un incremento di mezzi di trasporto (trattandosi più o meno dello stesso numero di camion giornalieri previsti dal P.A.E. vigente), non comporterà un incremento dell'inquinamento atmosferico ed acustico (anzi ipotizza un decremento dovuto

alla crisi ed alla conseguente diminuzione di domanda di inerti, con traffico diminuito del 50%).

Si ritiene quindi che la Variante al P.A.E. di Borghi generi all'interno del SIC un impatto negativo non significativo, tenuto conto dell'ubicazione del Polo estrattivo esternamente all'area SIC, alla pre-esistenza alla Variante al P.A.E. delle attività di estrazione, frantumazione, commercializzazione di inerti nel Polo di Ripa Calbana, alla pre-esistenza della SP 13 nell'area SIC, alla constatazione che la Variante al P.A.E. di Borghi non comporterà alcun aumento della circolazione di mezzi di trasporto all'interno dell'ambito di interesse, alle misure di mitigazione a inquinamento atmosferico, acustico, perturbazione ed inquinamento idrico, modifiche nel P.A.E.saggio nonché di compensazione boschiva pianificate e già in buona parte intraprese dagli esercenti del Polo 12 "Ripa Calbana", alla previsione della Variante per il Polo 12 di controllare in fase attuativa, attraverso il monitoraggio, il mantenimento delle misure di mitigazione intraprese e valutare la necessità o meno di ricorrere ad

altre, all'individuazione dei possibili effetti delle attività del Polo di Ripa Calbana previste nella Variante P.A.E. nell'area SIC.

Le attività previste dalla Variante al P.A.E. per il Polo 12 "Ripa Calbana" sono infatti da considerarsi già inserite nel contesto naturale a cui ci si riferisce e nella pianificazione comunale e andranno a sommarsi all'attività esistente, senza modificare la situazione in atto. Si ritiene, anzi, che comporteranno un sicuro miglioramento dello stato attuale le previsioni della Variante in esame sia di realizzare un recupero agro-vegetazionale dei versanti di cava esauriti, sia di eseguire operazioni di compensazione boschiva e sistemazione attorno all'area di cava, previste fin dalla fase di progettazione iniziale dei lavori e realizzate, per quanto possibile, parallelamente alle operazioni di escavazione e non rimandate al termine della coltivazione, sia di predisporre in fase esecutiva adeguati progetti di sistemazione finale in modo da realizzare un reinserimento armonico nel contesto paesaggistico-ambientale dell'area di cava e la creazione, specie lungo il reticolo idrografico, di corridoi ecologici utili per la diffusione della fauna e l'incremento della biodiversità nella zona limitrofa al SIC, sia di realizzare un parco quale punto di accesso e partenza per percorsi di fruizione naturalistica, ambientale e testimoniale per San Giovanni in Galilea e il contesto circostante, che non potrà altro che avere un effetto positivo e di valorizzazione della limitrofa area SIC.

VISTE la legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- Legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- Legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, prot. n. 4402/191 del 10 giugno 1992 "*Criteri per la formazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive*";
- Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 e successive modificazioni;
- Legge regionale 30 maggio 2016 n. 9 e successive modificazioni;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

VISTI i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con Del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale P.A.E.sistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006, successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010 e successiva variante redatta ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884183 del 19/12/2013 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015 ;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004 e successiva Variante approvata con Del. C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

RICHIAMATI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii., i contenuti del P.A.E.;

DE FATTO ATTO CHE questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto formulando:

- riserve (parte A) relativamente a:
 - rapporto delle proposte estrattive con i dispositivi di tutela previsti dal P.T.C.P.;
 - rapporto e dimensionamento delle proposte estrattive in relazione ai dispositivi contenuti nel P.I.A.E.;
 - verifica dei contenuti previsti dalla legislazione regionale;
 - verifica dei contenuti previsti dalla pianificazione regionale e infraregionale;
 - verifica della compatibilità del P.A.E. adottato con la strumentazione urbanistica comunale vigente;
- l'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (parte B);

CONSIDERATO

A) RISERVE IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 7 DELLA L.R. 17/1991 E SS.MM.II E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/00 E SS.MM.II.

Sulla base dell'istruttoria dei contenuti esaminati relativi alla Variante adottata con delibera C.C. n. 20/2016, si esprimono le seguenti riserve:

I – CONTENUTI GENERALI DELLA VARIANTE AL P.A.E.

- A.1** Atteso che il Piano delle Attività estrattive viene approvato seguendo le procedure relative al P.O.C., si ritiene necessario modificare l'art. 4 delle NTA, dando atto che il presente P.A.E. costituisce variante specifica del Piano Operativo Comunale del Comune di Borghi;
- A.2** Posto che i bacini di ritenuta per lo stoccaggio delle acque per il riutilizzo delle stesse nel ciclo produttivo, le aree di stoccaggio e quelle atte alla distribuzione e vendita dei prodotti e le vasche di decantazione delle acque di lavaggio non possono configurarsi come “*Impianti di prima lavorazione*” strettamente intesi, si ritiene necessario rivedere la definizione di detti impianti dettata dall'art. 6, comma 1, della NTA del P.A.E., riportandola a coerenza con quanto previsto dall'art. 7 delle NTA del P.I.A.E.;
- A.3** Mentre l'art. 7 del P.I.A.E. “*Impianti di lavorazione*” stabilisce che in sede di redazione di P.A.E. il Comune deve individuare all'interno delle aree di cava zonizzate i settori da destinare allo svolgimento

di tali attività, nell'art. 6, comma 11, delle Norme del P.A.E. si prevede in modo indistinto su tutte le aree di cava la possibilità di installare impianti di prima lavorazione e attrezzature di servizio (compresi gli impianti di trattamento degli inerti di risulta da demolizioni) e solo nella scheda relativa al Polo 12 (Allegato F – Fascicolo monografico area estrattiva “Ripa Calbana”) tali zone sono individuate. Preso atto che nel Polo 10 non viene confermata alcuna attività estrattiva e che le previsioni relative al Polo 11C sono sottoposte alla decadenza di cui all'art. 25Bis del P.I.A.E., si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la necessità di individuare all'interno del Polo 11C un'area in cui realizzare i suddetti impianti di prima lavorazione, ottemperando a quanto previsto all'art. 7, comma 8, delle norme del P.I.A.E.;

- A.4 I casi in cui le attività estrattive sono sottoposte alle procedure di valutazione d'impatto ambientale sono compiutamente regolamentati dalla L.R. 9/99 e ss.mm.ii., che detta, al proposito, una disciplina particolarmente articolata (si vedano da questo punto di vista tutti i criteri fissati agli artt. 4, 4bis e 4ter della suddetta legge). Si ritiene quindi necessario, qualora il Comune reputi opportuno richiamare la suddetta normativa all'interno delle NTA del P.A.E., che dette casistiche siano riportate per interno; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad integrare/modificare il testo dell'art. 9 delle NTA. Si segnala in particolare la necessità di rivedere i contenuti della tabella riepilogativa contenuta in fondo a tale articolo, in quanto il Polo 11 Fosso di Cavignano, essendo in parte interessato da formazioni boschive tutelate ai sensi dell'art. 10 del PTCP, deve essere assoggettato a VIA (e non a screening) sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. b) n. 3) della L.R. 9/99;
- A.5. Atteso che l'art. 6 “*Impianti di lavorazione ed attrezzature di servizio*” delle N.T.A., oltre a definire funzionalmente le strutture e le opere necessariamente connesse allo svolgimento dell'attività estrattiva, dispone che i fabbricati rurali e civili ad uso abitazione, regolarmente insediati ed individuati nel registro delle case sparse (R.U.E.), possono essere delocalizzati, ferme restando le superfici e le volumetrie, in area di proprietà, al di fuori del perimetro del P.A.E., si invita il Comune ad integrare detta norma, precisando che, una volta usufruita della suddetta possibilità di delocalizzazione, le aree sulle quali insistevano tali edifici perderanno la corrispondente capacità edificatoria;

II – SPECIFICHE PROPOSTE DELLA VARIANTE AL P.A.E.

Ad integrazione delle riserve di carattere generale si esprimono le seguenti valutazioni sulle singole proposte di Variante.

Polo 12 Ripa Calbana

- A.6 Il Comune, con la variante in esame, introduce un criterio di flessibilità dei confini fra le perimetrazioni degli ambiti all'interno del Polo estrattivo in funzione di eventuali mutate esigenze degli esercenti, dando atto che tale suddivisione in ambiti, prevista dal P.I.A.E. vigente e ripresa nella cartografia territoriale del P.A.E., potrà subire modifiche in ragione di mutate condizioni logistiche per accessibilità dei fronti di scavo, di impianto di cantiere, ecc., nonché in funzione di precise e necessarie misure di salvaguardia della sicurezza sul lavoro (art. 5, commi 1 lett. c) e comma 2, delle NTA del P.A.E.). Nella norma si prevede che i sopra richiamati aggiornamenti e richieste di modifica di suddivisione interna siano presentati al Comune contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva. Tale impostazione è da ritenersi condivisibile, a condizione che restino fermi i quantitativi estraibili assegnati ai singoli ambiti dal P.I.A.E. e dal P.A.E. stesso.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Ritenuto che il Rapporto ambientale analizzi in modo sufficientemente approfondito ogni singola proposta sulla base degli impatti che la stessa implica nell'ambiente, si deve rilevare che, dei diversi Enti consultati in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, l'unico che di fatto si è espresso è Arpa, con il parere PGFC 7832/17 acquisito al prot. prov. 13857/17.

In tale nota Arpa, che non osserva nulla in relazione al Polo 11 C “Fosso di Cavignano”, ha espresso un parere di non compatibilità in merito alle previsioni relative al Polo 10, sostanzialmente sotto due profili:

- 1) innanzitutto per il problema del traffico dei mezzi pesanti, utilizzati per il trasporto del materiale dal Polo 12 al Polo 10, in quanto ritiene che gli itinerari stradali possibili (ovvero l'itinerario Via Cà di Paolo – Via Pieve – Via Cagnona e l'itinerario SP 13 – Via Valle – SP 11 – Via Soci) non siano idonei;
- 2) in secondo luogo perché il riutilizzo generico di terre e rocce da scavo, nella modellazione finale del Polo 10, creerebbe una coltre non omogenea nelle sue caratteristiche, non idoneo all'utilizzo agronomico e/o forestale se non dopo opportuno condizionamento mediante l'apporto di ulteriore terreno agricolo, ecc. Arpa osserva inoltre che le operazioni di utilizzo di terre e rocce da scavo di scarto richiedono una gestione molto attenta per evitare che l'utilizzo di un prodotto (terre e rocce da scavo) si trasformi nello smaltimento di un rifiuto (quali i rifiuti da operazioni di movimento terre e rifiuti edili): il timore è che una cattiva gestione porti a creare di fatto una discarica di inerti, soggetta, in quanto tale, a normative specifiche;

In relazione al primo aspetto problematico si deve tuttavia osservare che Arpa ha preso in esame dei tragitti che non costituiscono la viabilità che in realtà i camion in uscita dal Polo 12 dovranno percorrere per trasportare il materiale di scarto da utilizzare nel Polo 10. Come emerso, infatti, da apposito confronto istruttorio svolto su tale aspetto con il Comune di Borghi, i camion usciranno dalla cava di Ripa Calbana prima dell'abitato di Masrola, imboccheranno la Strada Provinciale 13 percorrendola per alcuni km (circa 4 km) e svolteranno a sinistra in via Medrina. Tenuto conto del fatto che la SP13 è una strada provinciale (per la quale non sono neppure previsti limiti di portata), che il tragitto da percorrere non comporta l'attraversamento di alcun centro abitato e che il numero stimato di camion giornalieri di passaggio è esiguo, si ritiene che la previsione del Polo 10 sia sotto tale profilo ambientalmente compatibile.

Rispetto all'ulteriore problematica sollevata da Arpa nel proprio parere, si concorda con la constatazione che sia necessario garantire una gestione molto attenta, affinché il riutilizzo per la sistemazione nel Polo 10 del materiale di scarto proveniente dalla Ripa Calbana non si trasformi di fatto in uno smaltimento di rifiuti, con la creazione di una discarica di inerti. Tali legittime preoccupazioni non possono però far ritenere a priori la previsione relativa al Polo 10 come ambientalmente non compatibile. Si deve anzi rilevare l'importanza, da un punto di vista ambientale, di riuscire a realizzare la sistemazione finale di tale Polo 10; la previsione della presente variante al P.A.E. può quindi essere ritenuta ambientalmente compatibile a condizione che siano adottati tutte le misure e i controlli necessari a garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Si segnala inoltre al Comune l'opportunità di sottoporre ad un'unica procedura di VIA il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo 12 e quello di sistemazione del Polo 10, ciò al fine di valutare congiuntamente le ricadute ambientali di due interventi che sono necessariamente connessi; la valutazione contestuale dei due progetti consentirebbe inoltre di individuare le misure migliori per assicurare una gestione corretta del materiale di scarto proveniente dalla Ripa Calbana da utilizzare nella sistemazione del Fondovalle Medrina, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Per quanto riguarda la sostenibilità delle previsioni relative al Polo 12 ed in particolare gli effetti sull'ambiente determinati dal traffico indotto da tale cava, nella variante al P.A.E. in esame il Comune, evidenziando che, a causa della contrazione della domanda di mercato di inerti, si prevede un numero nettamente inferiore ai 160 veicoli al giorno ipotizzati dal P.I.A.E., ritiene la viabilità esistente idonea a recepire tale circolazione di mezzi e non reputa necessario subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni

relative al Polo 12 alla realizzazione del “corridoio stradale alternativo” all’abitato di Lo Stradone, come invece richiesto da ARPA nell'ambito dell'iter di approvazione del P.I.A.E. 2014.

Rilevato che la Provincia, in sede di approvazione del suddetto P.I.A.E., partendo dalla constatazione che con la delibera G.P. n. 470/2011 era stato individuato un tracciato alternativo all'attraversamento dell'abitato di Stradone e che con la successiva delibera G.P. 180/2012 erano stati fissati indirizzi e criteri per la valutazione dei progetti a monte di tale abitato, ha stabilito che nel caso del Polo 12 tali indirizzi e criteri dovranno essere verificati in sede di futuri rilasci delle autorizzazioni, si ritiene oggi necessario ribadire tale indicazione, in conformità a quanto evidenziato anche da Arpae nel proprio parere PGFC 7832/17 (acquisito al prot. prov. 13857/17) in premessa richiamato. Nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale, alla quale dovrà essere assoggettato il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo 12, sarà infatti possibile approfondire in maniera maggiormente dettagliata il tema del traffico indotto da tale attività estrattiva, valutandolo alla luce di quello generato dalle altre attività presenti sul territorio: ciò consentirà di stabilire la necessità o meno di applicare in sede di rilascio delle nuove autorizzazioni relative alla Ripa Calbana gli indirizzi ed i criteri fissati nella sopra richiamata delibera G.P. 180/2012.

Tutto ciò premesso, in relazione alla Valutazione di sostenibilità della variante al P.A.E. in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni pervenute e degli esiti della valutazione di incidenza approvata dal Comune, coerentemente alle analisi e valutazioni espresse nell'elaborato di ValSat, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- B.1** Rilevato che, in base all'art. 3, comma 2 n. 12), delle NTA del P.I.A.E., il P.A.E. deve contenere gli indicatori di monitoraggio relativi agli impianti di prima lavorazione, si ritiene necessario integrare la ValSat inserendo detti indicatori;
- B.2** In fase gestionale dovranno essere attuate tutte le misure ed i controlli necessari a garantire che il materiale di scarto proveniente dal Polo 12 da utilizzare nella sistemazione finale del Polo 10 non sia configurabile come rifiuto ma come sottoprodotto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- B.3.** Si invita il Comune a considerare l'opportunità di sottoporre ad un'unica procedura di VIA il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo 12 e quello di sistemazione del Polo 10, ciò al fine di valutare congiuntamente le ricadute ambientali di due interventi che sono necessariamente connessi; la valutazione contestuale dei due progetti consentirebbe inoltre di individuare le misure migliori per assicurare una gestione corretta del materiale di scarto proveniente dalla Ripa Calbana da utilizzare nella sistemazione del Fondovalle Medrina;
- B.4.** Nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale, alla quale dovrà essere assoggettato il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo 12, si valuterà la necessità se applicare o meno, in sede di rilascio delle nuove autorizzazioni relative alla Ripa Calbana, gli indirizzi ed i criteri fissati nella delibera G.P. n. 180/2012, tenuto conto del traffico indotto da tale cava, valutato altresì alla luce di quello generato dalle altre attività presenti sul territorio;

DATO ATTO infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell’art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATE le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO CHE, in osservanza dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. di esprimere, in relazione alla variante al P.A.E. del Comune di Borghi adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 07/11/2016, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1 ad A.6.;
2. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da B.1 a B.4.;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Borghi per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 18073 del 6/07/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☒ La sottoscritta Laura Valenti - Responsabile del Procedimento - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 6/07/2017

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale
Francesca Bagnato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 6/7/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Maredi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA